



GIANLUCA
MARTELLA

CONSULENTE EDUCATORE FINANZIARIO

GIANLUCAMARTELLA.CF@GMAIL.COM

Lavoro?

Smetto quando voglio:
istruzioni per l'uso
consapevole dei fondi
previdenziali




Milano, un bimbo di 5 anni urta un'anziana che cade e muore: ora il padre rischia di dover pagare un maxi-risarcimento

14 APRILE 2023 - 08:30


di Redazione




Il piccolo si trovava in un parco insieme ai genitori per imparare a usare la bici senza rotelle



◀◀ E' opportuno che ognuno di noi
pensi al proprio futuro
perché è lì che passerà il resto della
propria vita >>



CICLO DI VITA



Big Quit: in Italia nel 2021 almeno 777.000 persone hanno lasciato il lavoro

Scritto da: [ELISA ELIA](#)

Da tempo ormai si sente parlare di Big Quit (o Great Resignation) come di un fenomeno mondiale: tante persone lavoratrici, con contratto e stipendio, decidono di lasciare il lavoro, spesso facendo anche un salto nel vuoto. Sta accadendo anche in Italia: proviamo a quantificare e capire le cause di questo cambiamento.

Seguici su:

 Telegram

 Newsletter


 Youtube

Big Quit, Great Resignation, alcuni la chiamano anche Great Attrition: si tratta di un fenomeno mondiale che vede come protagonisti **lavoratori e lavoratrici che, con un contratto e uno stipendio, decidono di lasciare il lavoro**, spesso per fare un salto nel vuoto. Il termine è stato coniato da Anthony Klotz, professore associato di Management alla May Business School della Texas A&M University, e infatti si è cominciato a parlare di Big Quit a partire dagli Stati Uniti. Secondo la McKinsey, dall'aprile 2021 a oggi **più di 19 milioni di lavoratori hanno dato le loro dimissioni, volontariamente, negli USA.**

Sempre la stessa compagnia ha portato avanti un sondaggio che ha coinvolto persone negli USA, in Canada, UK, Singapore e Australia, facendo notare come il 36% delle persone che si è licenziata lo ha fatto senza avere un'altra occasione di lavoro. **Questo dibattito è arrivato anche in Italia, dove già da qualche mese si parla di Big Quit** – anche se con numeri ridotti – collegato al mondo del lavoro e in particolare alla pandemia come evento scatenante, che in molti casi può aver portato a maturazione riflessioni e desideri di cambiare vita.



Il fenomeno è entrato anche nella comunicazione istituzionale, tanto che il report **Il mercato del lavoro: dati e analisi**, prodotto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato nell'ottobre 2021, dedica una parte del documento a rispondere alla domanda: "Perché stanno aumentando le dimissioni?". **Nei primi dieci mesi del 2021 infatti, 777.000 persone hanno lasciato volontariamente il posto di lavoro**, 40.000 in più rispetto agli stessi mesi del 2020. Fra questi ultimi, il 90% (e cioè 36.000) sono lavoratori occupati nell'industria, prevalentemente nel Nord Italia.



Analisi lavoro-reddito-
risparmio-spesa

$$M = C(1 + i)^t$$

Esempio:

Capitale= 10.000 eur

Tempo=5 anni

Rendimento=4%

Montante= $10.000(1+0,04)^5$

$10.000(1,21665)=12.166$ euro

M

Capitale finale a disposizione

C

Capitale complessivo investito

$(1 + i)$

Rendimento futuro annuo

t

Tempo a disposizione



$$M = C(1+i)^t$$

C

Risparmio accantonato – Spese

$$M = C_1(1+i_1)^{t1} + C_2(1+i_2)^{t2} + \dots + C_n(1+i_n)^{tn}$$

Esempio per i primi 5 anni risparmio annualmente 1.200 euro, i successivi 10 anni 2.400 euro, per altri 10 anni 3.000 euro e gli ultimi 10 anni 5.000 euro. Al termine dei 35 anni l'investimento mi ha reso un 7% reale il mio montante finale sarà 355.000 reali con un versamento complessivo di 110.000 euro

Capitale finale a disposizione = (Risparmio accantonato – Spese) * (Rendimento futuro annuo)^{Tempo a disposizione}



Quanto capitale serve per smettere di lavorare?



Adobe Stock | #71862728


- 1) Diversi studi hanno esplorato le strategie per vivere sfruttando gli interessi e il capitale accantonato

Safe Withdrawal Rate (SWR)

Percentuale di portafoglio da prelevare ogni anno per far fronte alle proprie spese, calcolato sul portafoglio di partenza, aggiornato annualmente all'inflazione

Abbiamo capitale iniziale di 600.000 EURO ed un SWR del 3%:
ANNO 1 preleviamo il 3% 18.000 EURO
ANNO 2 preleviamo sempre 18.000 EURO aggiornato all'inflazione.

Se avremo scelto bene il SWR arriveremo alla fine del percorso senza troppe angosce ed essendoci goduti al meglio le nostre risorse.



Il valore SWR dipende da quanto tempo deve durare il capitale iniziale più breve è più alto potrà essere il SWR

CAPITALE NECESSARIO=SPESE ANNUALI/SWR

FABBISOGNO 24.000 EURO ANNUI,

SWR 3%

$24.000/0,03=800.000$ EURO




Scegli con cura il SWR.

Ecco alcuni valori plausibili a seconda di quanto deve durare il capitale:

- 15 anni – 5% $24.000/0,05= 480.000$
- 20 anni – 4% $24.000/0,04= 600.000$
- 30 anni – 3% $24.000/0,03= 800.000$
- 40 anni o più – 1,5% $24.000/0,015= 1.600.000$

Ricorda che si tratta di **stime grossolane** e che l'obiettivo è sostenerti fino alla fine del periodo scelto.

Del capitale iniziale potrebbe restare ben poco alla fine, specie con SWR elevati.



Stima le tue spese annuali dopo che ti sarai ritirato, quindi rimuovendo [quanto spendi per lavorare](#).

Infine, applica la formula che abbiamo visto prima:
Capitale necessario = Spese annuali / SWR

Smettere di lavorare a 52 anni ed aspettare la pensione

Tizio ha 52 anni e vorrebbe staccare la spina. Può mantenersi fino alla pensione?


Innanzitutto, **Tizio si è informato bene sulle condizioni per accedere alla pensione di vecchiaia.**

Condizioni che variano da caso a caso e che è meglio verificare con i professionisti opportuni.

Fa conto di ricevere la pensione dai 67 anni e l'assegno sarà di 1'500€ mensili, valore reale che tiene conto dell'inflazione, senza dover versare altri contributi.

Anche le sue spese sono di 1'500€ mensili.

Tizio dovrà vivere di rendita per i 15 anni tra i 52 attuali ed i 67 della pensione.



Visto che si tratta di soli 15 anni, consideriamo un SWR del 5%.

1'500€ mensili = 18'000€ annuali

$18'000€ / 5\% = 360'000€.$

PREVIDENZA PUBBLICA




ripartizione

patto intergenerazionale

con i contributi versati dai lavoratori vengono pagate le pensioni agli aventi diritto

contributivo

calcolo della pensione fondato sul totale dei contributi versati durante l'intera vita lavorativa (rivalutati in base alla variazione quinquennale del PIL) e su coefficienti di trasformazione legati alle aspettative di vita



allungamento della vita media



si prolunga il periodo di erogazione della pensione

si riducono le entrate

diminuzione dell'occupazione




peggioramento del rapporto pensionati - attivi e quindi del rapporto prestazioni - contributi



18 IL GAP PENSIONISTICO

Con le nuove regole è **difficile stabilire con esattezza** quando e con quanto si andrà in pensione, ma conservare il proprio **tenore di vita** è una priorità...



... c'è comunque una **certezza**: il forte **risparmio fiscale** nell'adesione alla **previdenza complementare**



I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

Al momento del pensionamento, moltiplicando il montante contributivo accumulato per il coefficiente di trasformazione, si ottiene la rendita pensionistica.

I coefficienti vengono costantemente rivisti (dal 2019 ogni due anni), tendenzialmente al ribasso, tenendo conto degli andamenti demografici.

Dal 2021 è stato stabilito un ulteriore ribasso

ETA'	ANNI 1996-2009	ANNI 2010-2012	ANNI 2013-2015	ANNI 2016-2018	ANNI 2019-2020	ANNI 2021-2022	VARIAZIONI % 2020 - 2021	VARIAZIONI % 2009 - 2021
57	4,72%	4,42%	4,30%	4,25%	4,20%	4,19%	-0,333	-11,314
58	4,86%	4,54%	4,42%	4,35%	4,30%	4,29%	-0,349	-11,749
59	5,01%	4,66%	4,54%	4,47%	4,41%	4,40%	-0,34	-12,125
60	5,16%	4,80%	4,66%	4,59%	4,53%	4,52%	-0,375	-12,551
61	5,33%	4,94%	4,80%	4,72%	4,66%	4,64%	-0,387	-13,03
62	5,51%	5,09%	4,94%	4,86%	4,79%	4,77%	-0,418	-13,493
63	5,71%	5,26%	5,09%	5,00%	4,93%	4,91%	-0,446	-13,95
64	5,91%	5,43%	5,26%	5,16%	5,08%	5,06%	-0,452	-14,397
65	6,14%	5,62%	5,44%	5,33%	5,25%	5,22%	-0,477	-14,928
66	-	-	5,62%	5,51%	5,42%	5,39%	-0,517	-
67	-	-	5,83%	5,70%	5,60%	5,58%	-0,517	-
68	-	-	6,05%	5,91%	5,80%	5,77%	-0,551	-
69	-	-	6,28%	6,14%	6,02%	5,99%	-0,598	-
70	-	-	6,54%	6,38%	6,26%	6,22%	-0,671	-
					6,51%	6,47%	-0,722	-



età 65 anni, montante contributivo €100.000

1996-2009 6.140€ di pensione
oggi 5.222€ di pensione

Si tratta del 5° aggiornamento dall'introduzione del sistema contributivo, riduzione compresa tra lo 0.33% e lo 0,72%

La Pensione di Vecchiaia nel Sistema Misto

Anno	Lavoratori e Lavoratrici Settore Pubblico	Lavoratrici Dipendenti	Lavoratrici Autonome	Addetti a Mansioni Gravose o Usuranti
2012	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi	-
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	-
2014-2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	-
2016-2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	-
2018		66 anni e 7 mesi		66 anni e 7 mesi
2019-2020		67 anni		66 anni e 7 mesi
2021-2022		67 anni		66 anni e 7 mesi
2023-2024		67 anni		66 anni e 7 mesi
2025-2026		67 anni		66 anni e 7 mesi
2027-2028		67 anni e 2 mesi		66 anni e 9 mesi
2029-2030		67 anni e 5 mesi		67 anni
2031-2032		67 anni e 8 mesi		67 anni e 3 mesi
2033-2034		67 anni e 11 mesi		67 anni e 6 mesi
2035-2036		68 anni e 2 mesi		67 anni e 9 mesi
2037-2038		68 anni e 4 mesi		67 anni e 11 mesi
2039-2040		68 anni e 6 mesi		68 anni e 1 mese
2041-2042		68 anni e 8 mesi		68 anni e 3 mesi
2043-2044		68 anni e 10 mesi		68 anni e 5 mesi
2045-2046		69 anni		68 anni e 7 mesi
2047-2048		69 anni e 2 mesi		68 anni e 9 mesi
2049-2050		69 anni e 4 mesi		68 anni e 11 mesi

Gli adeguamenti a partire dal 2025 sono stimati in base al rapporto n. 22 sull'andamento della spesa pensionistica elaborato dalla RGS (anno 2021).

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato o del settore pubblico, nonchè gli autonomi che possono vantare contribuzione al **31**

Dicembre 1995

Il Requisito contributivo -

Unitamente al requisito anagrafico sopra descritto è necessario vantare, congiuntamente, **almeno 20 anni di contribuzione**, ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a **qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato** (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa).

La Pensione di Vecchiaia nel Sistema Contributivo

Anno	Lavoratori e Lavoratrici Settore Pubblico	Lavoratrici Dipendenti	Lavoratrici Autonome	Addetti a Mansioni Gravose o Usuranti	Lavoratori e Lavoratrici
2012	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi	-	70 anni
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	-	70 anni e 3 mesi
2014-2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	-	70 anni e 3 mesi
2016-2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	-	70 anni e 7 mesi
2018		66 anni e 7 mesi		66 anni e 7 mesi	70 anni e 7 mesi
2019-2020		67 anni		66 anni e 7 mesi	71 anni
2021-2022		67 anni		66 anni e 7 mesi	71 anni
2023-2024		67 anni		66 anni e 7 mesi	71 anni
2025-2026		67 anni		66 anni e 7 mesi	71 anni
2027-2028		67 anni e 2 mesi		66 anni e 9 mesi	71 anni e 2 mesi
2029-2030		67 anni e 5 mesi		67 anni	71 anni e 5 mesi
2031-2032		67 anni e 8 mesi		67 anni e 3 mesi	71 anni e 8 mesi
2033-2034		67 anni e 11 mesi		67 anni e 6 mesi	71 anni e 11 mesi
2035-2036		68 anni e 2 mesi		67 anni e 9 mesi	72 anni e 2 mesi
2037-2038		68 anni e 4 mesi		67 anni e 11 mesi	72 anni e 4 mesi
2039-2040		68 anni e 6 mesi		68 anni e 1 mese	72 anni e 6 mesi
2041-2042		68 anni e 8 mesi		68 anni e 3 mesi	72 anni e 8 mesi
2043-2044		68 anni e 10 mesi		68 anni e 5 mesi	72 anni e 10 mesi
2045-2046		69 anni		68 anni e 7 mesi	73 anni
2047-2048		69 anni e 2 mesi		68 anni e 9 mesi	73 anni e 2 mesi
2049-2050		69 anni e 4 mesi		68 anni e 11 mesi	73 anni e 4 mesi

Gli adeguamenti a partire dal 2025 sono stimati in base al rapporto n. 22 sull'andamento della spesa pensionistica elaborato dalla RGS (anno 2021).

PensioniOggi.it

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.

Per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre **alla presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, devono ulteriormente soddisfare il requisito di avere un importo della pensione superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.**

In caso contrario possono accedere al trattamento di vecchiaia al compimento di 70 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione "effettiva" (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione. **Anche il requisito anagrafico di 70 anni è soggetto agli adeguamenti in materia di stima di vita (dal 2019 sono quindi necessari 71 anni).**

La Pensione Anticipata nel Sistema Misto

Anni	Uomini	Donne	Lavoratori Precoci
2012	42 A e 1 M (2188 settimane)	41 A e 1 M (2136 settimane)	-
2013	42 A e 5 M (2205 settimane)	41 A e 5 M (2153 settimane)	-
2014-2015	42 A e 6 M (2210 settimane)	41 A e 6 M (2158 settimane)	-
2016			-
2017	42 A e 10 M (2227 settimane)	41 A e 10 M (2175 settimane)	41 A
2018-2026			(2132 settimane)
2027-2028	43 A	42 A	41 A e 2 M
2029-2030	43 A e 3 M	42 A e 3 M	41 A e 5 M
2031-2032	43 A e 6 M	42 A e 6 M	41 A e 8 M
2033-2034	43 A e 9 M	42 A e 9 M	41 A e 11 M
2035-2036	44 A	43 A	42 A e 2 M
2037-2038	44 A e 2 M	43 A e 2 M	42 A e 4 M
2039-2040	44 A e 4 M	43 A e 4 M	42 A e 6 M
2041-2042	44 A e 6 M	43 A e 6 M	42 A e 8 M
2043-2044	44 A e 8 M	43 A e 8 M	42 A e 10 M
2045-2046	44 A e 10 M	43 A e 10 M	43 A
2047-2048	45 A	44 A	43 A e 2 M
2049-2050	45 A e 2 M	44 A e 2 M	43 A e 4 M

PensioniOggi.it

Gli adeguamenti a partire dal 2027 sono stimati in base al rapporto n. 22 sull'andamento della spesa pensionistica elaborato dalla RGS (anno 2021).

La contribuzione - Ai fini del

22

raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a **qualsiasi titolo versata o accreditata** in favore dell'assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), fermo restando, **per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. In altri termini ai fini del conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia** (cfr: [Circolare Inps 180/2014](#))

La Pensione Anticipata nel Sistema Contributivo

Anni	Uomini	Donne	Uomini e Donne
2012	42 A e 1 M (2188 settimane)	41 A e 1 M (2136 settimane)	63 A
2013	42 A e 5 M (2205 settimane)	41 A e 5 M (2153 settimane)	63 A e 3 M
2014-2015	42 A e 6 M (2210 settimane)	41 A e 6 M (2158 settimane)	63 A e 3 M
2016-2018			63 A e 7 M
2019-2022	42 A e 10 M (2227 settimane)	41 A e 10 M (2175 settimane)	64 A
2023-2024			64 A
2025-2026			64 A
2027-2028	43 A	42 A	64 A e 2 M
2029-2030	43 A e 3 M	42 A e 3 M	64 A e 5 M
2031-2032	43 A e 6 M	42 A e 6 M	64 A e 8 M
2033-2034	43 A e 9 M	42 A e 9 M	64 A e 11 M
2035-2036	44 A	43 A	65 A e 2 M
2037-2038	44 A e 2 M	43 A e 2 M	65 A e 4 M
2039-2040	44 A e 4 M	43 A e 4 M	65 A e 6 M
2041-2042	44 A e 6 M	43 A e 6 M	65 A e 8 M
2043-2044	44 A e 8 M	43 A e 8 M	65 A e 10 M
2045-2046	44 A e 10 M	43 A e 10 M	66 A
2047-2048	45 A	44 A	66 A e 2 M
2049-2050	45 A e 2 M	44 A e 2 M	66 A e 4 M

PensioniOggi.it

Gli adeguamenti a partire dal 2025 sono stimati in base al rapporto n. 22 sull'andamento della spesa pensionistica elaborato dalla RGS (anno 2021).

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è sempre valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del **18° anno di età** è moltiplicata per **1,5**. Per questi soggetti, inoltre, non sussiste l'agevolazione in favore dei [lavoratori precoci](#) sopra descritta (pensione con 41 anni di contributi).

La Pensione A 63 anni - Oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel sistema contributivo, può ottenere la pensione anticipata, qualora più favorevole, al compimento di **63 anni**, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a **2,8 volte** l'importo mensile dell'assegno sociale.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente **a qualsiasi titolo**. Nel biennio 2019-2020 il requisito anagrafico è aumentato a **64 anni** e resta confermato nel biennio 2021-2022 e 2023-2024. A tale prestazione, peraltro, continua a non applicarsi alcuna finestra di slittamento nell'erogazione del rateo pensionistico.

TIPO PRESTAZIONE	REQUISITI	FINESTRA MOBILE
VECCHIAIA	67 anni di età + 20 di contributi 71 anni di età + 5 di contributi 66 anni e 7 mesi di età + 30 di contributi (solo mansioni gravose)	No
ANTICIPATA	42 anni e 10 mesi per gli uomini 41 anni e 10 mesi per le donne 41 anni per i lavoratori precoci	3 mesi
QUOTA 103	62 anni di età + 41 di contributi Prestazione massima pari 2.858 euro lordi mensili fino ai 67 anni di età	3 mesi settore privato 6 mesi settore pubblico
OPZIONE DONNA	60 anni di età + 35 anni di contributi Solo se caregivers, invalidità civile min.74% o dipendenti di aziende in crisi Ricalcolo interamente contributivo	12 mesi dipendenti 18 mesi autonome
APE SOCIALE	63 anni + 30 di contributi (36 mansioni gravose, 32 operai edili e parificati) Solo per categorie disagiate	No
VECCHIAIA PER LAVORI USURANTI	Fino a 61 anni e 7 mesi di età + 35 di contributi	No



previdenza complementare

capitalizzazione

investimento dei contributi in fondi appositi con restituzione differita in forma di rendita/capitale di quanto maturato nel fondo

al momento del pensionamento il lavoratore ritira il proprio montante contributivo cioè quanto versato sino alla quiescenza maggiorato degli interessi maturati usufruendone in forma di rendita vitalizia e/o di capitale



Hanno il fine esclusivo di integrare la prestazione pensionistica obbligatoria ...

... sono regolati dal d.lgs. 252 del 2005 e hanno quindi le medesime regole generali ...

Pension

...sono vigilati dalla COVIP che tiene l'albo delle forme autorizzate ...

... l'adesione è sempre volontaria.

CHI PUÒ ADERIRE

La partecipazione alla previdenza complementare è una *scelta libera e volontaria* destinata in particolare al mondo del lavoro.

Possano aderire alle forme pensionistiche complementari:

- lavoratori dipendenti
- lavoratori autonomi e liberi professionisti
- lavoratori con altre tipologie contrattuali (per esempio lavoratori a progetto od occasionali)

... possono aderire anche quanti *NON* svolgono un'attività lavorativa o persone fiscalmente a carico.

sono considerati **fiscalmente a carico** se nell'anno non hanno posseduto redditi per un ammontare > **€2.840,51** (al lordo degli oneri deducibili): il **coniuge** e i **figli** (se minori di anni 24 il limite di reddito è portato a €4.000) e i seguenti «altri familiari» se convivono con il contribuente o qualora ricevano da lui assegni alimentari: coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori e ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle



pensione
complementare

GLI STRUMENTI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

	FONDO CHIUSO	FONDO APERTO	PIANO INDIVIDUALE
ADESIONE	collettiva	individuale o collettiva	individuale
GESTIONE	finanziaria	finanziaria	assicurativa
VERSAMENTI	iscritto / datore di lavoro / TFR	iscritto / datore di lavoro / TFR	iscritto TFR
PRESTAZIONI	 <i>comuni a tutte le forme previdenziali</i>		
VANTAGGI FISCALI			

Fiscalità della Previdenza Complementare



deducibilità

I contributi versati a forme pensionistiche collettive e individuali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a:

5.164,57 €

La deduzione spetta a **TUTTI** i contribuenti, anche per coloro che hanno redditi non da lavoro e per coloro che proseguono la contribuzione oltre l'età pensionabile.

Al limite di deducibilità concorre anche il contributo versato dal datore di lavoro, vi rientrano i contributi versati a favore di familiari a carico, **NON** concorre il TFR destinato alla previdenza complementare.

Gli eventuali versamenti eccedenti il limite di deducibilità sono esenti da tassazione all'atto dell'erogazione delle prestazioni

I **titolari di pensione di anzianità** che **NON** abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia

POSSONO ADERIRE

a forme pensionistiche complementari **usufruendo della deduzione dal reddito** dei contributi versati purché l'aderente alla data del pensionamento possa far valere **almeno un anno di contribuzione** a favore delle forme di previdenza complementare.



5.164

VERSAMENTO IN PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ALIQUOTE IRPEF

SCAGLIONI IRPEF	ALIQUOTA IRPEF
da 0 a 15k	23%
da 15k a 28k	25%
da 28k a 50k	35%
oltre 50k	43%

DEDUZIONE

1.187,72

1.291,00


1.807,40

2.220,52



la fiscalità aiuta a pagare una parte consistente dei contributi accantonati

per esempio versando 5.000,00 € annui con un reddito di € 32.000:



DEDUCIBILITÀ FISCALE anche sui contributi versati a favore di familiari a carico

I RENDIMENTI

i contributi versati alla previdenza complementare affluiscono sulla (sulle) linea (linee) scelta (scelte) dall'iscritto i cui rendimenti vengono tassati per maturazione con aliquota del

20%

sono invece assoggettati ad aliquota del **12,5%** rendimenti derivanti da

titoli di Stato italiani, titoli equiparati ai titoli di Stato (obbligazioni BERS, BEI, BIRS...), titoli obbligazionari emessi da enti locali Regioni, Province e Comuni, titoli esteri emessi da Stati facenti parte della «White List definita» dal MEF, buoni fruttiferi postali

VICENDE DELLA FORMA PENSIONISTICA:

anticipazione

spese sanitarie

per sé, il coniuge o i figli riconosciute come straordinarie dalle strutture pubbliche competenti

75% del maturato in qualsiasi momento

acquisto prima casa

per se o per i figli
(documentato da atto notarile)

75% del maturato dopo 8 anni di partecipazione


ristrutturazione prima casa

per sé

75% del maturato dopo 8 anni di partecipazione

altre esigenze

30% del maturato dopo 8 anni di partecipazione senza motivazione



potrebbero esserci orizzonti temporali differenti e quindi la necessità di diversificare le linee di investimento

TASSAZIONE PRESTAZIONI ANTICIPATE

sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, viene applicata:

imposta del **15%**

ridotta di una quota pari a 0,30 pp per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 pp

spese sanitarie

(in qualsiasi momento)



imposta del **23%**

acquisto o ristrutturazione prima

casa

(dopo 8 anni)



imposta del **23%**

altre esigenze

(dopo 8 anni)



RITA

PENSIONE
ANTICIPATA



imposta fra il
15% e il **9%**

possibilità di spostare l'intera posizione individuale (al lordo della tassazione) presso una qualsiasi altra forma pensionistica complementare

può essere:

volontario

perdita
requisiti

volontà esplicita dell'iscritto di passare a un'altra forma pensionistica complementare, ammessa **decorsi due anni di permanenza** nella forma di origine.

il cambiamento del contratto di lavoro o l'interruzione del rapporto di lavoro determinano la **possibilità** (non l'obbligo) di un trasferimento immediato ad altra forma pensionistica

recupero totale o parziale del montante accumulato in conseguenza di specifici eventi

parziale 50% in caso di



cessata attività lavorativa con inoccupazione compresa fra 12 e 48 mesi;

ricorso del datore di lavoro a mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria

totale 100% in caso di



morte dell'iscritto (l'intera posizione maturata è versata agli eredi o alle persone indicate, in mancanza viene assorbita dal fondo)

inabilità, cessazione dell'attività lavorativa e inoccupazione maggiore di 48 mesi, perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica



TASSAZIONE PRESTAZIONI DA RISCATTO

imposta del **15%**


ridotta di una quota pari a 0,30 pp per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 pp

Riscatto parziale max 50%

Riscatto totale (invalidità permanente, inoccupazione, decesso dell'iscritto)

imposta del **23%**

riscatto per altre cause (per perdita dei requisiti di partecipazione)



«In caso di morte dell'aderente a una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli **eredi** ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche» art. 14 c. 3 d.lgs. 252/2005



l'**Agenzia delle Entrate** nella Circolare n.70 del 2007 ha chiarito l'esclusione dall'asse ereditario del capitale previdenziale oggetto di riscatto per premorienza dell'iscritto e quindi l'esclusione dell'imposta di successione

COVID: l'indicazione degli eredi quali soggetti legittimati a riscattare la posizione dell'iscritto, in mancanza di designati, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria

Ordinanza della **Sezione Lavoro della Corte Cassazione** 19 luglio 2019
n.19571

in interpretazione analogica al diritto delle assicurazioni

alla fattispecie del riscatto per premorienza la fonte del diritto riconosciuto come *iure proprio* è **nella legge** e non in un contratto e quindi il **diritto al riscatto** sorgerebbe direttamente in capo ai soggetti individuati dalla norma stessa negli eredi ovvero nei diversi soggetti indicati dall'aderente al fondo. Poiché nell'ordinamento italiano la qualifica di «erede» non si acquisisce in via automatica ma è previsto l'istituto dell'accettazione esplicita o tacita, secondo la Corte per «eredi» deve intendersi chi, essendo chiamato all'eredità, l'abbia accettata



d.lgs. 252/2005 art. 11 comma 10

*«Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di **accumulo**, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria»*

... le **prestazioni** e le **anticipazioni per spese sanitarie** straordinarie potranno essere pignorate nei limiti di 1/5 dell'importo complessivamente percepito e comunque per un importo non superiore alla misura massima dell'assegno sociale (art. 545 cpc)

... non esiste alcun limite di pignorabilità sulle altre tipologie di anticipazioni

«I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità»

LE PRESTAZIONI AL PENSIONAMENTO



100% rendita

50% rendita
50% capitale

oppure

al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di permanenza in una forma pensionistica complementare di **almeno 5 anni**.

100% capitale

qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS (per il 2022 **€469,03 x 13 mensilità = €6.097,39** a prescindere dalla «pensione di cittadinanza»)



rendita vitalizia corrisposta finché l'Assicurato è in vita

rendita certa per 5 o 10 anni corrisposta all'Assicurato o in caso di decesso alle persone designate e successivamente all'Assicurato finché in vita

rendita reversibile corrisposta all'Assicurato finché in vita e al suo decesso pagata per la quota prescelta alla persona designata preventivamente finché in vita

rendita con contro-assicurazione corrisposta all'Assicurato finché in vita mentre al suo decesso verrà riconosciuta ai beneficiari designati un capitale pari alla differenza, se positiva, tra il valore della posizione individuale convertita in rendita e la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero delle rate già scadute

rendita vitalizia con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza (LTC): raddoppio della prestazione in caso di insorgenza di non autosufficienza in fase di erogazione, consentita agli Assicurati che al termine della fase di accumulo siano autosufficienti e abbiano meno di 71 anni di età assicurativa

LE PRESTAZIONI AL PENSIONAMENTO - UN ESEMPIO

Montante € 60.000; tasso di sostituzione 5%

$$60.000 \times 70\% = 42.000$$

$$42.000 \times 5\% = 2.100 \quad (\text{importo della rendita})$$

Assegno sociale (anno 2022 = 469,03 €) € **6.097,39**; la metà ammonta a € 3.048,70

€ 2.100 < € 3.048,70 si può ottenere la liquidazione del capitale di € 60.000.


LE PRESTAZIONI

i rendimenti finanziari sono già stati tassati con imposta sostitutiva al momento della maturazione

le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita o capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo (al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta) con aliquota del 15% che si riduce di 0,3 punti per ogni anno di permanenza oltre al 15° con una riduzione massima di 6 punti (=9%)



FISCALITÀ PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SINTESI





Le erogazioni e prestazioni connesse al **welfare di produttività** devono essere previste **da contratti aziendali o territoriali**

Il welfare di produttività è la modalità di erogazione / fruizione dei premi di risultato (o della partecipazione agli utili) che identifica le prestazioni e i servizi ottenuti dai lavoratori in sostituzione (totale o parziale) - a discrezione degli stessi - dei premi di risultato (o degli utili).

Gli importi detassabili sono costituiti dai premi di risultato collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e dalle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa previsti da contratti o accordi aziendali che indichino criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività ecc. rispetto a un periodo congruo il cui raggiungimento deve essere verificabile in

modo obiettivo

WELFARE DI PRODUTTIVITÀ



Le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, redditività ecc. nel **limite di 3.000€** sono soggette all'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con **aliquota del 10%** per i lavoratori del settore privato che hanno percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000€

Il contratto aziendale o territoriale può consentire al lavoratore di sostituire le somme erogate a titolo di premio di produttività con i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51.

In questo caso il premio di produttività erogato in natura non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non è soggetto all'imposta sostitutiva del 10% né a contribuzione previdenziale in virtù del generale principio di armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale introdotto dal D.Lgs. n. 314/97



I contributi versati a forme pensionistiche complementari versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di produttività, anche se eccedenti il limite annuo di **€5.164,57**, **non** concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, **non** sono soggetti ad imposta sostitutiva del 10% e **non** concorrono a formare la base imponibile della prestazione pensionistica in sede di erogazione definitiva.

considerando che l'importo del premio agevolabile fiscalmente è fissato in €3.000, i contributi potranno essere esclusi dalla formazione del reddito del lavoratore fino all'importo di **€8.164,57**, esenti da imposta anche in uscita (erogazione della prestazione)

Perché un lavoratore dipendente (azienda privata) dovrebbe trasferire il TFR alla previdenza complementare ?

1. risposta al gap relativo alla pensione obbligatoria (calcolo contributivo)
2. possibilità di scegliere il modo in cui sarà investito il TFR
3. finanziare la previdenza complementare senza ridurre il reddito disponibile

4. sicurezza di un fondo pensione
5. la «perdita dei requisiti di partecipazione» (adesioni collettive e individuali) consente il riscatto della posizione
6. tassazione finale più favorevole

		Tassazione sul TFR in previdenza complementare				
Reddito imponibile annuo nell'ultimo quinquennio	Tassazione sul TFR lasciato in azienda	Entro 15 anni dall'adesione	Dopo 20 anni dall'adesione	Dopo 25 anni dall'adesione	Dopo 30 anni dall'adesione	Dopo 35 anni dall'adesione
20.000 €	23,50%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
25.000 €	23,80%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
30.000 €	24,67%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
35.000 €	26,14%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
40.000 €	27,25%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
45.000 €	28,11%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
50.000 €	28,80%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
60.000 €	31,17%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
70.000 €	32,86%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
80.000 €	34,13%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
90.000 €	35,11%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%
100.000 €	35,90%	15%	13,50%	12%	10,50%	9%

Elaborazione effettuata sulla base delle aliquote IRPEF in vigore al 1 gen 2022

La legge 4 agosto 2017 («LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA») ha ampliato ulteriormente la flessibilità: negli accordi per le adesioni collettive può essere data la possibilità al lavoratore di destinare **anche solo una parte** del TFR maturando.

Da dicembre 2007, in base alla *Circolare 70/2007 dell'Agencia delle Entrate e all'art. 515 della "Finanziaria 2008"* (Legge 244/2007) è possibile **far confluire nella previdenza complementare anche il TFR "pregresso"**, ossia le quote di TFR fino a quel momento accantonate in azienda, qualora vi sia **il benessere del datore di lavoro**

... si può quindi decidere di versare anche il Tfr pregresso e il versamento avviene in sospensione di imposta

La *legge 4 agosto 2017 («LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA»)* ha ampliato ulteriormente la flessibilità: negli accordi per le adesioni collettive può essere data la possibilità al lavoratore di destinare **anche solo una parte** del TFR maturando.

Se il Tfr post 1.1.2007 è confluito nel Fondo di Tesoreria il datore di lavoro dovrebbe «estrarre» tali versamenti dall' INPS, ma (a oggi) non sono disponibili procedure per farlo (nonostante le norme dicano che il lavoratore con il Tfr versato al Fondo di erogazione non debba essere penalizzato)

La scelta del TFR **maturato** in previdenza complementare

FISCALITÀ

per consentire il corretto trattamento
fiscale

è necessario comunicare al fondo pensione i periodi di maturazione del
Tfr

e la parte corrispondente alla rivalutazione (già tassata in capo al datore di
lavoro)



Infatti, le somme versate al fondo pensione a titolo di “Tfr pregresso” sotto il profilo fiscale incrementeranno convenzionalmente la posizione di previdenza complementare in corrispondenza dei periodi di formazione del Tfr (pe. il Tfr maturato in azienda dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 se versato al fondo pensione a titolo di Tfr pregresso concorre ad incrementare M2 indipendentemente dalla data in cui viene effettuato il versamento), trovando applicazione, in corrispondenza di ciascun montante (M1, M2 ed M3) il regime di tassazione vigente

Per i montanti post 1° gennaio 2007 il versamento sarà vantaggioso: il Tfr lasciato in azienda è soggetto a tassazione separata con l'aliquota media degli ultimi 5 anni mentre, se versato alla forma pensionistica complementare è soggetto a tassazione sostitutiva a seconda della prestazione richiesta (23% o 15-9%), più difficile quantificare la convenienza fiscale del versamento di Tfr maturato prima del 31 dicembre 2006 (imposizione separata anche sul Tfr versato alla forma pensionistica complementare)

Il vantaggio fiscale si ripropone se si intende optare per la RITA, poiché anche su tale montante si applicheranno le aliquote sostitutive

i vantaggi per l'azienda

1. Una somma pari al 4% (6% per le aziende con meno di 50 dipendenti) del TFR annuo destinato a previdenza complementare potrà essere utilizzata come variazione in diminuzione (riduce l'imponibile fiscale) in sede di dichiarazione dei redditi
2. La quota di TFR destinata a previdenza complementare esce dal bilancio aziendale ed è esonerata dall'obbligo di rivalutazione obbligatoria (1,5% + il 75% dell'indice dei prezzi Istat)
3. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo dello 0,20% al fondo garanzia INPS, relativamente alla quota di TFR conferita a previdenza complementare (riduzione del costo del lavoro)
4. Beneficia di una riduzione del carico contributivo (oneri sociali per gli assegni familiari, per maternità e per disoccupazione) pari allo 0,28% della quota di TFR conferita a previdenza complementare



Rendita
Integrativa
Temporanea
Anticipata

CHI

lavoratori che cessino l'attività, maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi, abbiano maturato almeno 20 anni di contributi nei regimi pubblici di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forma pensionistiche complementari

oppure

inoccupati per un periodo superiore ai 24 mesi che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e abbiano maturato 5 anni di partecipazione alle forma pensionistiche complementari

COSA

erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto, con periodicità mensile o trimestrale (Covip: periodicità non superiore a tre mesi) nel corso di erogazione della Rita (sia totale che parziale) è possibile proseguire i versamenti alla forma pensionistica

QUANDO

momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza

ammortizzatore sociale

salvo diversa volontà dell'iscritto, alla richiesta di erogazione il montante di cui si chiede l'anticipazione dovrà essere riversato nel comparto più prudente della forma pensionistica

RITA è revocabile

se non è utilizzata l'intera posizione individuale sulla parte residua è possibile chiedere anticipazioni e riscatti e usufruire alla maturazione dei requisiti delle prestazioni pensionistiche in capitale e/o rendita

NON RILEVA la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA ai fini della ripartizione dell'eventuale montante residuo fra capitale e rendita

nel corso di erogazione (sia totale che parziale) sono consentiti versamenti contributivi

RITA erogabile anche se il beneficiario percepisce pensioni di primo pilastro

FAQ

articolo 11, comma 4-ter Dlgs n. 252/2005: la parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di ri



il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria

qualora la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare fosse anteriore al 1° gennaio 2007 gli anni di iscrizione pre 2007 sono computati fino a un massimo di 15

ai fini delle determinazioni dell'imponibile le somme erogate ai fini di RITA sono imputate prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fin o al 31 dicembre 2000 e per la parte eccedente prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007

Nel caso della RITA si fa riferimento per la determinazione degli imponibili alla disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitale

Non sussiste alcuna distinzione per gli iscritti soggetti al regime transitorio (art. 23 comma 5 d.lgs. 252/2005 iscritti pre 1° gennaio 2007) fra le differenti modalità di tassazione della prestazione previste in relazione al diverso periodo di maturazione dei montanti





RISOLUZIONE N. 9/E

del 16 febbraio
2022

l'aliquota di tassazione delle somme richieste a titolo di Rita continua a degradare, in ragione dell'aumento dell'anzianità di iscrizione al fondo anche in corso di erogazione della Rita medesima (trattandosi di una prestazione «temporanea» in capitale a erogazione frazionata a carattere non definitivo è infatti revocabile e continua a essere gestita dalla forma pensionistica nel corso della sua erogazione ed è compatibile con il versamento di ulteriori contributi

per le prestazioni erogate a titolo di Rita a un «vecchio iscritto» (montanti maturati fino al 31 dicembre 2000) non si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% (art. 6 legge n. 482/1985) sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari ma l'aliquota del 15%, degradable fino al 9% (art. 11, comma 4-ter Dlgs n. 252/2005) in quanto solo la base imponibile della Rita è determinata secondo le regole vigenti razione temporis, mentre la tassazione è unitaria per l'intera prestazione richiesta e consiste nell'applicazione della ritenuta del 15%, riducibile fino al 9% in ragione dell'anzianità di iscrizione al fondo



GIANLUCA
MARTELLA

CONSULENTE EDUCATORE FINANZIARIO

GIANLUCAMARTELLA.CF@GMAIL.COM